

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di

**Estetista con orientamento estetica medica
Truccatrice / Truccatore
Derma-pigmentologa / Derma-pigmentologo**

Modifica del **14 APR 2021**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 21 febbraio 2011 (stato: 13 agosto 2020) concernente l'esame di professione di

Estetista con orientamento estetica medica
Truccatrice / Truccatore
Derma-pigmentologa / Derma-pigmentologo

è modificato come segue:

Titolo

Regolamento per l'esame di professione di

**Estetista estetica medica
Truccatrice / Truccatore**

¹ RS 412.10

In generale

L'associazione Schweizer Fachverband für Permanent Make Up PMU si dimette da organo responsabile del presente regolamento d'esame. Sono abrogate tutte le disposizioni relative al titolo Derma-pigmentologa / Derma-pigmentologo.

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Trägerverein Fachausweis Schönheit
Schweizer Fachverband für Kosmetik, SFK

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 5-9 membri, nominati dalle rispettive assemblee generali delle organizzazioni del mondo del lavoro membri dell'organo responsabile per un periodo amministrativo di quattro anni.

3.33 *Abrogato*

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

Estetica

- **Estetista estetica medica con attestato professionale federale**
- **Esthéticienne en esthétique médicale / Esthéticien en esthétique médicale avec brevet fédéral**
- **Kosmetikerin Medizinische Kosmetik / Kosmetiker Medizinische Kosmetik mit eidgenössischem Fachausweis**

Trucco

- **Truccatrice / Truccatore con attestato professionale federale**
- **Maquilleuse professionnelle / Maquilleur professionnel avec brevet fédéral**
- **Visagistin / Visagist mit eidgenössischem Fachausweis**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Estetica

- **Medical Beauty Therapist, Federal Diploma of Higher Education**

Trucco

- **Make-up-Artist, Federal Diploma of Higher Education**

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Schindellegi, 17.03.2021

Trägerverein Fachausweis Schönheit (membri AESI, ASEPIB, PMU, VVdS)




Jacqueline Stoll
Presidente



Denise Tanner
Membro del consiglio

Suhr, 25.3.2021

Schweizer Fachverband für Kosmetik, SFK



Caroline Kiener
Presidente SFK

La presente modifica è approvata.

Berna, 14 APR 2021

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

**Regolamento d'esame
concernente l'esame di professione di**

**Estetista con orientamento estetica medica
Estetista con orientamento estetica benessere
Onicotecnica / Onicotecnico
Truccatrice / Truccatore
Derma-pigmentologa / Derma-pigmentologo**

Modifica del **13 AGO 2020**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),

visto l'articolo 28 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale in combinato disposto con l'articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 21 febbraio 2011 (stato: 20 giugno 2018) concernente l'esame di professione di

**Estetista con orientamento estetica medica
Estetista con orientamento estetica benessere
Onicotecnica / Onicotecnico
Truccatrice / Truccatore
Derma-pigmentologa / Derma-pigmentologo**

è modificato come segue:

Titolo

Regolamento per l'esame di professione di

**Estetista con orientamento estetica medica
Truccatrice / Truccatore
Derma-pigmentologa / Derma-pigmentologo**

¹ RS 412.10
² RS 412.101

In generale

Con decisione dell'11 luglio 2019 la SEFRI ha revocato l'approvazione del regolamento d'esame concernente l'esame di professione per Estetista con orientamento estetica benessere e Onicotecnica / Onicotecnico. Sono abrogate tutte le disposizioni relative ai titoli Estetista con orientamento estetica benessere e Onicotecnica / Onicotecnico.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Schweizer Fachverband für Kosmetik, SFK
Visagisten Verband der Schweiz, VVdS
Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires, ASEPIB
Associazione Estetiste della Svizzera Italiana, AESI
Schweizer Fachverband für Permanent Make Up, PMU

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore l'11 luglio 2019.

Schweizer Fachverband für Kosmetik, SFK

Obendorf, 1. juli 2020



Caroline Kiener
Presidente SFK

Visagisten Verband der Schweiz, VVdS

Obendorf, 6.7.20



Denise Tanner
Presidente VVdS

Villars-sur-Glâne, 12 juillet 2020


Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires, ASEPIB



Florence Joccallaz
Presidente ASEPIB

Associazione Estetiste della Svizzera Italiana, AESI

Lodono, 31.7.2020



Marina Nastasi
Presidente AESI

Schweizer Fachverband für Permanent Make Up, PMU



Jacqueline Stoll
Presidente PMU

Schindellegi, 3.8.2020

La presente modifica è approvata.

Berna, **13 AGO 2020**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di

**Estetista con orientamento estetica medica
Estetista con orientamento estetica benessere
Onicotecnica/Onicotecnicino
Truccatrice/Truccatore
Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo**

Modifica del 20 GIU 2018

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 21 febbraio 2011 concernente l'esame di professione di

**Estetista con orientamento estetica medica
Estetista con orientamento estetica benessere
Onicotecnica/Onicotecnicino
Truccatrice/Truccatore
Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo**

è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» è sostituita da «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

¹ RS 412.10

1.2 Organo responsabile

1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:

Schweizer Fachverband für Kosmetik, SFK

swissnaildesign.ch

Visagisten Verband der Schweiz, VVdS

Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires, ASEPIB

Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, AESI

Schweizer Fachverband für Permanent Make Up, PMU

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Berna, 29. 5. 18

Schweizer Fachverband für Kosmetik, SFK

Caroline Kiener
Presidente SFK

swissnaildesign.ch

Stefanie Brühlmann
Presidente swissnaildesign.ch

Visagisten Verband der Schweiz, VVdS

Denise Tanner
Presidente VVdS

Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires, ASEPIB



Florence Jocallaz
Presidente ASEPIB

Associazione Estetiste della Svizzera Italiana, AESI



Marina Nastasi
Presidente AESI

Schweizer Fachverband für Permanent Make Up, PMU



Jacqueline Stoll
Presidente PMU

La presente modifica è approvata.

Berna, il **20 GIU 2018**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua

Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di

**Estetista con orientamento estetica medica
Estetista con orientamento estetica benessere
Onicotecnica/Onicotecnicino
Truccatrice/Truccatore
Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo**

Modifica del 20 GIU 2018

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 21 febbraio 2011 concernente l'esame di professione di

**Estetista con orientamento estetica medica
Estetista con orientamento estetica benessere
Onicotecnica/Onicotecnicino
Truccatrice/Truccatore
Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo**

è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» è sostituita da «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

¹ RS 412.10

1.2 Organo responsabile

1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:

Schweizer Fachverband für Kosmetik, SFK

swissnaildesign.ch

Visagisten Verband der Schweiz, VVdS

Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires, ASEPIB

Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, AESI

Schweizer Fachverband für Permanent Make Up, PMU

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Berna, 29. 5. 18

Schweizer Fachverband für Kosmetik, SFK



Caroline Kiener
Presidente SFK

swissnaildesign.ch



Stefanie Brühlmann
Presidente swissnaildesign.ch



Visagisten Verband der Schweiz, VVdS

Denise Tanner
Presidente VVdS

Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires, ASEPIB



Florence Jocallaz
Presidente ASEPIB

Associazione Estetiste della Svizzera Italiana, AESI



Marina Nastasi
Presidente AESI

Schweizer Fachverband für Permanent Make Up, PMU



Jacqueline Stoll
Presidente PMU

La presente modifica è approvata.

Berna, il **20 GIU 2018**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua

**Regolamento d'esame
concernente l'esame di professione di**

**Estetista con orientamento estetica medica
Estetista con orientamento estetica benessere
Onicotecnica/Onicotecnico
Truccatrice/Truccatore
Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo**

Modifica del 05 DIC 2017

L'organo responsabile,

Schweizer Fachverband für Kosmetik, (SFK)
swissnaildesign.ch
Visagisten Verband der Schweiz, (VVdS)
Association Suisse D'Estheticiennes Proprietaires, (ASEPIB)
Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, (AESI)

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento d'esame del 21.02.2011 concernente l'esame di professione di Estetista con orientamento estetica medica, Estetista con orientamento estetica benessere, Onicotecnica/Onicotecnico, Truccatrice/Truccatore, Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo, è modificato come segue:

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.31 L'esame è superato se:

- a) la nota complessiva e la nota della parte d'esame 3 raggiungono almeno il 4,0;
- b) al massimo una nota di una parte d'esame è inferiore al 4,0;
- c) nessuna nota di una parte d'esame è inferiore al 3,0.

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore con l'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Luogo e data: Suls, 20.7.17

Schweizer Fachverband für Kosmetik

C. Kilner / Caroline Kilner, Präsidentin SFK
Firma / Nome e funzione della persona firmataria

Luogo e data: Belp, 2.8.2017

swissnaildesign.ch

[Signature] / Steffi Brühlmann, Präsidentin
Firma / Nome e funzione della persona firmataria

Luogo e data: Schaffhausen, 21.11.17

Visagisten Verband der Schweiz

V. Javelle / Denise Tanner, Präsidentin
Firma / Nome e funzione della persona firmataria

Luogo e data: Lodono, 26/9/2017

Associazione Estetista della Svizzera Italiana

Monica Nostri / Monica Nostri, Presidente Aesi
Firma / Nome e funzione della persona firmataria

Luogo e data: Le Lode 11.9.2017

Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires

[Signature] / Florence Jaccard, Présidente ASEPIB
Firma / Nome e funzione della persona firmataria

La presente modifica è approvata.

Berna, il 05 DIC 2017,

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Schweizer Fachverband für Kosmetik
swissnaildesign.ch
Visagisten Verband der Schweiz
Association Suisse D'Estheticiennes Proprietaires,
ASEPIB
Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, **AESI**

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente

L'esame di professione per

Estetista con orientamento estetica medica
Estetista con orientamento estetica benessere
Onicotecnica/Onicotecnico
Truccatrice/Truccatore
Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo

del... **21 FEV. 2011**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile emana ai sensi del numero 1.2 il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Gli specialisti nel campo professionale Bellezza sono dei professionisti qualificati nel loro ambito di attività. Nello specifico:

- Estetista con attestato professionale federale con orientamento professionale estetica medica
- Estetista con attestato federale con orientamento estetica benessere
- Onicotecnica/Onicotecnico con attestato professionale federale
- Truccatrice/Truccatore con attestato professionale federale
- Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo con attestato professionale federale

Nel quadro delle competenze comuni a tutti gli ambiti di attività sono in grado di offrire prestazioni professionali personalizzate per trattamenti di cute, unghie, capelli e corpo. Riconoscono anomalie della cute e delle unghie, stabiliscono un piano di trattamento e, se necessario, indirizzano il cliente da un medico. Assumono compiti imprenditoriali come la gestione delle persone in formazione o delle persone che assolvono periodi di pratica professionale, assicurano all'interno di un team l'ampia diffusione delle informazioni e gestiscono il proprio ambito lavorativo in maniera economica e redditizia. Gli specialisti forniscono informazioni alla clientela in merito a sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute e conoscono sia i label dei cosmetici naturali sia i prodotti, i trattamenti le terapie convenzionali e naturali. All'interno dell'azienda individuano le potenzialità di miglioramento nel campo della tutela ambientale e adottano le misure corrispondenti. Il contatto quotidiano con i clienti e la consulenza vengono gestiti grazie alla loro approfondita conoscenza delle modalità di conduzione di un colloquio professionale. Nello svolgimento dei colloqui tengono in considerazione l'aspetto psicologico poiché il dialogo con il cliente richiede grande sensibilità.

Nel quadro dei cinque settori di attività gli specialisti dispongono di differenti competenze:

l'estetista con attestato professionale federale con orientamento professionale estetica medica o estetica benessere pratica trattamenti cosmetici (come un linfodrenaggio manuale al volto) e trattamenti per le alterazioni della cute dovute all'età. Tratta pazienti con problemi di acne, fornisce chiarimenti e stabilisce un piano di trattamento concreto. Tratta, inoltre professionalmente annessi cutanei e capillari.

L'estetista con attestato professionale federale con orientamento estetica benessere effettua differenti trattamenti per corpo e viso. È in grado di eseguire un'accurata analisi del corpo e di trattare in maniera professionale la cellulite. Rientrano nell'attività lavorativa anche differenti trattamenti wellness.

L'onicotecnica/onicotecnico con attestato professionale federale cura in maniera professionale le unghie naturali della mano e del piede, applica unghie artificiali ed esegue trattamenti decorativi nailart. Nel quotidiano svolgimento dell'attività impiega con padronanza strumenti e materiali differenti.

La truccatrice/il truccatore con attestato professionale federale trucca clienti privati per occasioni private o per eventi professionali (come sfilate di moda). È in grado di eseguire tutti i passi necessari per la realizzazione di un trucco leggero da giorno, di un trucco da sera fino al trucco da sposa in modo affidabile e creativo. È in grado di creare fashion-make-up insoliti. Realizza effetti speciali lavorando con parrucche, parti in gomma ecc. Inoltre, è in grado di nascondere con la cosmesi i problemi della cute.

La derma-pigmentologa/il derma-pigmentologo con attestato professionale federale si distingue per i trattamenti professionali di trucco permanente. Esamina in maniera completa la situazione del cliente curando in maniera particolare il colloquio di consulenza. Svolge trattamenti postoperatori e ricostruttivi approcciandosi con particolare sensibilità al cliente. Utilizza in maniera appropriata e sicura apparecchiature, colori e materiali.

Gli specialisti nel campo professionale Bellezza lavorano in un proprio studio/azienda o in qualità di impiegati a tempo pieno o parziale. Sono abituati a lavorare da soli o in seno a una piccola squadra ma sanno integrarsi in maniera professionale anche all'interno di grosse aziende con altri professionisti. Su richiesta lavorano per eventi nazionali e internazionali o praticano trattamenti al di fuori dell'ambito aziendale.

A tutti gli specialisti del campo professionale Bellezza nell'esercizio della pratica professionale è richiesta grande creatività, ma anche uno stretto contatto con la realtà poiché sanno riconoscere quando un trattamento non va effettuato e sanno fornire spiegazioni in merito. È dunque molto importante porsi con la giusta sensibilità nei confronti del cliente.

Gli specialisti del campo professionale Bellezza si impegnano per uno sviluppo sostenibile e sono consapevoli dell'effetto e delle sfide del loro campo professionale nei confronti dell'ambiente.

Gli specialisti contribuiscono in maniera importante al benessere della persona e alla riduzione dello stress attraverso trattamenti estetici rigeneranti e intervengono in situazioni difficili dovute a operazioni chirurgiche o malattie fornendo un supporto di primaria importanza.

1.2 Organo responsabile

1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:

Schweizer Fachverband für Kosmetik, (SFK)

swissnaildesign.ch

Visagisten Verband der Schweiz, (VVdS)

Association Suisse D'Estheticiennes Proprietaires, (ASEPIB)

Associazione Estetiste Della Svizzera Italiana, (AESI)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della Commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti gli adempimenti per il conferimento dell'attestato professionale federale sono a carico di una Commissione per la garanzia della qualità (Commissione GQ). La Commissione GQ si compone di 8 – 12 membri e viene nominata per una durata di quattro anni dall'assemblea generale delle organizzazioni responsabili .

2.12 La Commissione GQ si autocostruisce e può deliberare solo in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, la decisione spetta al Presidente.

2.2 Compiti della Commissione GQ

2.21 La Commissione GQ:

- a) emana le direttive concernenti il presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce l'importo delle tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) dispone la composizione dei compiti d'esame e conduce l'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per i compiti loro assegnati e li impiega;
- g) decide sia in merito all'ammissione all'esame finale sia in merito a un'eventuale esclusione;
- h) fissa il contenuto dei moduli e le esigenze degli esami di modulo;
- i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide in merito al rilascio dell'attestato professionale;
- j) si occupa delle istanze e dei ricorsi;
- k) verifica periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone la rielaborazione e fissa la durata di validità del superamento dei moduli;
- l) decide in merito al riconoscimento e al computo di altri titoli o prestazioni;
- m) riferisce sulla propria attività alle autorità superiori e all'UFFT;
- n) si occupa dello sviluppo e della garanzia della qualità, in particolar modo nell'aggiornamento regolare dei profili di qualificazione in base alle necessità del mercato del lavoro.

2.22 La Commissione GQ può delegare gli adempimenti amministrativi e la gestione a una segreteria .

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale è sottoposto alla vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari la Commissione GQ può accordare delle deroghe.

2.32 L'invito di partecipazione e la documentazione devono essere inviati tempestivamente all'UFFT.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 La pubblicazione dell'esame finale avviene nelle tre lingue ufficiali almeno cinque mesi prima della data d'inizio stabilita.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine per l'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta;
- b) copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per l'iscrizione;
- c) copia dei certificati di fine modulo superati o relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) copia di un documento ufficiale con foto;
- f) Indicazione del campo d'attività e dell'eventuale indirizzo

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame finale chi:

- a) ha conseguito un attestato federale di capacità di estetista e che ha maturato un'esperienza professionale di almeno due anni negli indirizzi professionali indicati; oppure
- b) ha conseguito un attestato federale di capacità e ha maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni nel campo professionale scelto e ha superato i moduli di base (modulo di base estetista, modulo di base processo di amministrazione e supporto e modulo di base consulenza ai clienti);
- e
- c) dispone dei necessari certificati di modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

Con riserva del pagamento della tassa d'esame entro il termine indicato al 3.41.

3.32 Sono necessari i seguenti certificati di modulo per l'iscrizione all'esame finale:

- Modulo 1: cosmesi
- Modulo 2: processi di organizzazione e supporto
- Modulo 3: consulenza ai clienti

Così come i seguenti 3 certificati di modulo per campo professionale:

Estetica medica:

- Modulo 4: medicina estetica generale
- Modulo 5: acne
- Modulo 6: trattamento annessi cutanei e capillari

Estetica benessere:

- Modulo 4: medicina estetica generale
- Modulo 7: analisi corporale e cellulite
- Modulo 8: wellness per il corpo

Onicotecnica:

- Modulo 9: sistemi e tecniche
- Modulo 10: trattamenti speciali per mano e piede
- Modulo 11: informazioni sui materiali, strumenti e apparecchiature

Trucco:

- Modulo 12: trucco da giorno, da sera e da sposa
- Modulo 13: fashion
- Modulo 14: camouflage medico/cosmetico ed effetti speciali

Trucco permanente:

- Modulo 15: apparecchiature, colori, materiale
- Modulo 16: trattamento
- Modulo 17: trattamento postoperatorio e ricostruttivo

Contenuto ed esigenze dei singoli moduli sono determinati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (identificazione dei moduli con incluse le esigenze relative all'attestazione delle competenze) e sono elencate nella direttiva o nel rispettivo allegato.

- 3.33 L'UFFT decide in merito all'equipollenza di documenti e diplomi esteri.
- 3.34 La decisione di ammissione all'esame finale viene comunicata per iscritto al candidato almeno dodici settimane prima dell'inizio della prova. Una decisione negativa deve contenere le motivazioni e i rimedi giuridici. Con la decisione di ammissione, ai candidati vengono consegnate anche la lista dei periti d'esame e dei mezzi ausiliari autorizzati e richiesti per lo svolgimento della prova.
- 3.4 Spese**
- 3.41 I candidati versano la tassa d'esame dopo aver ricevuto conferma dell'ammissione. Le tasse relative al rilascio dell'attestato professionale e dell'iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale, così come le eventuali spese sostenute per il materiale sono conteggiate separatamente. Esse sono a carico dei candidati.
- 3.42 Ai candidati che si ritirano entro i termini prescritti al 4.2 o per fondati motivi si ritirano prima dell'esame finale viene rimborsato il contributo versato, dedotte le spese.
- 3.43 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso della tassa.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla Commissione GQ, caso per caso, tenendo conto del numero di esami da ripetere.
- 3.45 Spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione per l'esame finale sono a carico del candidato.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 CONVOCAZIONE

4.11 Un esame finale per ogni indirizzo professionale ha luogo se, dopo la pubblicazione del bando, è presente il numero minimo di candidati che soddisfano le condizioni, ovvero:

per il campo professionale estetista: 6;
campo professionale onicotecnica 2
campo professionale trucco 3
campo professionale trucco permanente 3

La Commissione GQ può comunque autorizzare lo svolgimento dell'esame finale anche se il numero di candidati è inferiore a quanto sopra indicato.

4.12 I candidati hanno il diritto di essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: tedesco, francese, italiano.

4.13 I candidati sono convocati almeno otto settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene il programma d'esame con le indicazioni inerenti il luogo e la data dell'esame finale.

4.14 La domanda di riconsulazione dei periti, debitamente motivata, deve essere inoltrata alla Commissione GQ almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La Commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirarsi fino a dieci settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

4.22 Decorso questo termine i candidati possono ritirarsi soltanto se presentano un valido motivo. Sono considerati motivi validi:

- a) la maternità;
- b) la malattia e l'infortunio;
- c) un lutto in famiglia (cerchia ristretta);
- d) il servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il ritiro deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Commissione GQ corredato della necessaria documentazione.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che hanno deliberatamente presentato falsa documentazione all'atto dell'iscrizione, che hanno presentato una certificazione di modulo conseguita da altri o che hanno cercato di trarre in inganno la Commissione GQ con altri mezzi, non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non ammessi;
- b) infrange gravemente la disciplina dell'esame;
- c) cerca di trarre in inganno i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame è disposta dalla Commissione GQ. I candidati hanno il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la Commissione GQ non ha deciso in merito.

4.4 Sorveglianza dell'esame, periti

- 4.41 Almeno una persona competente sorveglia lo svolgimento pratico e scritto dei lavori d'esame. Essa prende nota delle proprie osservazioni.
- 4.42 Almeno due periti valutano le prove scritte e pratiche e stabiliscono insieme la nota.
- 4.43 Almeno due periti presenziano all'esame orale, prendono appunti sul colloquio d'esame e sul suo svolgimento, valutano le prestazioni e stabiliscono insieme la nota.
- 4.44 Docenti dei corsi preparatori, parenti, superiori attuali e precedenti e collaboratori dei candidati non possono esercitare la funzione di perito.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La Commissione GQ decide del superamento dell'esame durante una riunione indetta al termine dell'esame finale. Il rappresentante dell'UFFT è invitato per tempo a partecipare alla riunione.
- 4.52 Docenti dei corsi preparatori, parenti, superiori attuali e precedenti e collaboratori dei candidati sono esclusi dalla decisione relativa al rilascio dell'attestato professionale. Nell'eventualità in cui membri della Commissione GQ svolgano al contempo la funzione di periti, essi vengono esclusi dalla valutazione dei risultati

5 ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti d'esame intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo di esame (orale/scritto/pratico)	Tempo
1 Studio di un caso	Scritto	180 min.
2 Consulenza ai clienti gioco di ruolo Critical Incidents	orale orale	60 min. 30 min.
3 Prova di lavoro		
• Valutazione dello stato di cute e unghie- stesura piano di trattamento	pratico	60 min.
• Trattamento /illustrazione su modello	pratico	90 min.
• Colloquio professionale /riflessione	orale	30 min.
Totale		450 min

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La suddivisione è stabilita dalla Commissione GQ.

5.2 Esigenze d'esame

- 5.21 Le disposizioni dettagliate relative all'esame sono indicate al n. 2.21 lettera a delle direttive inerenti al regolamento d'esame.
- 5.22 La Commissione GQ decide sull'equivalenza di parti d'esame o di moduli relativi ad altri esami del livello terziario così come sull'eventuale dispensa dalle parti d'esame corrispondenti del presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Valutazione

6.11 Le voci relative alle parti d'esame vengono apprezzate in punti.

6.12 La somma dei punti derivante dall'apprezzamento delle singole voci della parte d'esame costituisce la nota per quella parte d'esame. Valgono le disposizioni previste al n. 6.2. Se il sistema di apprezzamento non utilizza i punti delle voci per determinare la nota finale, quest'ultima è impartita secondo quanto indicato al n. 6.2.

6.13 La nota complessiva dell'esame finale è formata dalla media delle note delle singole parti d'esame arrotondata a un decimale.

6.2 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note che vanno dal 6 all'1. La nota 4 e superiori indicano una prestazione sufficiente. Valori diversi dalla mezza nota non sono ammessi.

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.31 L'esame finale è superato se la nota complessiva così come la nota relativa alla parte d'esame 3 è almeno pari a 4,0.

6.32 L'esame finale non è superato se i candidati:

- a) non si sono ritirati per tempo;
- b) non si sono presentati all'esame senza addurre validi motivi;
- c) si ritirano dopo l'inizio dell'esame senza addurre validi motivi;
- d) sono esclusi dall'esame.

6.33 La Commissione GQ decide autonomamente in merito al superamento dell'esame finale sulla base delle prestazioni fornite. Chi supera l'esame finale consegue l'attestato professionale federale.

6.34 La Commissione GQ rilascia ai candidati un certificato relativo all'esame finale nel quale devono essere perlomeno contenuti:

- a) un'attestazione relativa ai moduli richiesti o un'attestazione relativa alle equivalenze;
- b) le note relative alle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale l'indicazione dei rimedi giuridici.

6.4 Ripetizione

6.41 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.42 Gli esami di ripetizione sono riferiti solo a quelle parti d'esame per le quali si è fornita una prestazione ritenuta insufficiente.

6.43 Per l'iscrizione e l'ammissione valgono le stesse condizioni previste per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE ,TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale viene rilasciato dall'UFFT dietro richiesta della Commissione GQ ed è sottoscritto dal direttore dell'Ufficio federale e dal presidente della Commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati ad avvalersi del seguente titolo protetto:

Estetista

- Kosmetikerin/Kosmetiker mit eidgenössischem Fachausweis Fachrichtung Medizinische Kosmetik
- Kosmetikerin/Kosmetiker mit eidgenössischem Fachausweis Fachrichtung Vitalkosmetik
- Esthéticienne/Esthéticien avec brevet fédéral discipline esthétique médicale
- Esthéticienne/Esthéticien avec brevet fédéral discipline esthétique vitale
- Estetista con attestato professionale federale orientamento estetica medica
- Estetista con attestato professionale federale con orientamento estetica benessere

Onicotecnica

- Naildesignerin/Naildesigner mit eidgenössischem Fachausweis
- Styliste d'ongles avec brevet fédéral
- Onicotecnica/Onicotecnico con attestato professionale federale

Trucco

- Visagistin/Visagist mit eidgenössischem Fachausweis
- Maquilleuse/Maquilleur professionell avec brevet fédéral
- Truccatrice/Truccatore con attestato professionale federale

Trucco permanente

- Derma-Pigmentologin/Derma-Pigmentologe mit eidgenössischem Fachausweis
- Dermapigmentologue avec brevet fédéral
- Derma-pigmentologa/Derma-pigmentologo con attestato professionale federale

Per la versione in inglese sono raccomandate le seguenti denominazioni:

Estetista

- Medical Beauty Therapist with Federal Diploma of Professional Education and Training
- Wellness Beauty Therapist with Federal Diploma of Professional Education and Training

Onicotecnica

- Nail Artist with Federal Diploma of Professional Education and Training

Trucco

- Make-up-Artist with Federal Diploma of Professional Education and Training

Trucco permanente

- Derma-Pigmentologist with Federal Diploma of Professional Education and Training

7.13 I titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro gestito dall'UFFT.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito con mezzi illeciti riservandosi la possibilità di procedere penalmente.

7.22 La decisione presa dall'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notifica presso il Tribunale amministrativo federale.

7.3 Rimedio giuridico

7.31 Contro la decisione della Commissione GQ inerente la non ammissione all'esame finale o il rifiuto di rilascio dell'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le motivazione del ricorrente e la necessaria documentazione.

7.32 In prima istanza la decisione sul ricorso spetta all'UFFT. La sua decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Le associazioni responsabili stabiliscono, dietro richiesta della Commissione GQ, i principi per il rimborso dei membri e dei periti.

8.2 Le associazioni responsabili si fanno carico dei costi dell'esame ove questi non siano coperti dalla tassa d'esame, dal contributo federale o da altri finanziamenti.

8.3 Dopo la conclusione dell'esame la Commissione GQ inoltra all'UFFT, secondo le linee guida, un conto economico dettagliato sulla base del quale l'UFFT stabilisce il contributo federale per la conduzione dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del 31 ottobre 2003 relativo all'esame di professione per Estetista è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 I ripetenti secondo il regolamento anteriore del 31 ottobre 2003 hanno la possibilità di effettuare una o due ripetizioni entro il 31 maggio 2011.

9.22 Alle candidate e ai candidati che hanno superato l'esame professionale di estetista nell'anno 2008 verrà rilasciato a posteriori l'attestato professionale federale di estetista orientamento estetica medica.

10 EMANAZIONE

(Luogo e data)

Schweizer Fachverband für Kosmetik

(firma)

swissnaildesign.ch

(firma)

Visagisten Verband der Schweiz

(firma)

Associazione Estetiste della Svizzera Italiana

(firma)

Association Suisse d'Estheticiennes Proprietaires

(firma)

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 21 FEV. 2011

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La direttrice

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold